

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

**Parte seconda - N. 259**

**Anno 54**

**11 dicembre 2023**

**N. 343**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 DICEMBRE 2023, N. 2133**

- N.2133/2023 - Reh. (UE) n. 2021/2115 - COPSR 2023-2027 - Interventi agro-climaticoambientali - Approvazione bandi SRA14, SRA15 e SRA26 con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2024

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 DICEMBRE 2023, N. 2133

**Reh. (UE) n. 2021/2115 - COPSR 2023-2027 - Interventi agro-climaticoambientali - Approvazione bandi SRA14, SRA15 e SRA26 con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2024**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visti:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 2.1. approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 (CCI: 2023IT06AFSP001);

Considerato che il PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 prevedono l'attivazione, nel corso della programmazione 2023-2027, dei seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115:

- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

Rilevato che gli interventi di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo intervento;

Dato atto inoltre:

- che le risorse attribuite agli interventi di che trattasi per l'intera programmazione sono dettagliate nel CoPSR 2023-2027 con l'indicazione delle risorse dedicate a ciascun intervento/azione;
- che il CoPSR 2023-2027 prevede l'applicazione di processi selettivi per gli interventi di sviluppo rurale ambiente e che i criteri impiegati sono stati esaminati dal Comitato di Monitoraggio nella seduta del 6 dicembre 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'approvazione delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, che definiscono alcune prescrizioni trasversali per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in trascinamento;

Atteso altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 15 maggio 2023 è stata approvata la "Proposta di modifica al complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato disposto, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria destinata ad alcuni bandi riferiti agli interventi agro-climatici-ambientali;

Ritenuto pertanto di:

- approvare i bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2024 per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente atto:
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- stabilire che le risorse disponibili per coprire il periodo quadriennale residuo del periodo di programmazione 2023-2027 per le domande di sostegno presentate in esito ai bandi con inizio impegno al 1° gennaio 2024, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR 2023-2027, sono quantificate come di seguito riportato:

Intervento SRA	Risorse disponibili bando inizio impegno 1° gennaio 2024
SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1.568.000,00 €
SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	34.005,00 €
SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione	844.800,00 €

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, le individuazioni dei diversi Responsabili degli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025” (di seguito, “PIAO”), e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1. di approvare i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2024 relativi ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente:

- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;

rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

2. di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

**INTERVENTO SRA14 – ACA14 – allevatori custodi  
dell’agrobiodiversità**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. **Obiettivi**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA14 - ACA14 – “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità” (di seguito indicato come SRA14) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nell'attuale versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento ha la finalità di tutelare la biodiversità animale, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

La Regione Emilia-Romagna è dotata anche di un proprio Repertorio Regionale, in attuazione della L.R. n. 1/2008, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale.

Inoltre, l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con Legge n. 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica al fine di limitare in particolare i fenomeni di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

Il perseguimento di tali finalità è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali elencate nel successivo paragrafo 3.1.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 14 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. **Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA14, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente

del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Imprenditori agricoli (Agricoltori singoli o associati);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2024). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

### 3. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015 oppure presenza nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008;
- C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d’intervento e precisamente: BOVINI: Garfagnina, Modenese, Pontremolese, Reggiana, Romagnola, Varzese Tortonese-Ottone. OVINI: Cornella Bianca, Cornigliese, Razza Appenninica. EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. SUINI: Mora Romagnola, Suino Nero di Parma. ASINI: Asino Romagnolo. VOLATILI: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza;
- Cx1 Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità degli Enti selezionatori che li detengono, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

#### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono gli animali elencati nel criterio di ammissibilità C04 e così come riportati nella Tabelle 1 e 2 sotto riportate. Nella Tabella 1 “Razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze iscritte al Repertorio Volontario Regionale della L.R. 1/2008.

Nella Tabella 2 “Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018

“Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze ammissibili ai sensi del criterio di ammissibilità **Cx1**.

Possono essere ammissibili in domanda esclusivamente gli animali allevati nel territorio regionale.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C04 si specifica che non sono previsti per il presente intervento SRA 14 pagamenti per il mantenimento di api a rischio di erosione genetica.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministeriale della Salute del 13 ottobre 2004, per detentore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda”.

Tabella 1 – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

<b>RAZZE</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
<b>BOVINI</b>		
Garfagnina	Reggio Emilia, Modena	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Modenese	Modena, Bologna	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Pontremolese	Reggio Emilia, Parma	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Reggiana	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	Rimini, Forli-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne
Varzese Tortonese-Ottone	Piacenza	ANABORARE Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana
<b>OVINI</b>		
Cornella Bianca	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia
Cornigliese	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia
Razza Appenninica	Forli-Cesena, Ravenna	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia
<b>EQUINI</b>		

<b>RAZZE</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAITPR associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da TPR (tiro pesante rapido)
Cavallo Bardigiano	Parma, Piacenza	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Ventasso	Reggio Emilia	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
<b>SUINI</b>		
Mora Romagnola	Bologna, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini
<b>ASINI</b>		
Asino Romagnolo	Forli-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
<b>VOLATILI</b>		
Pollo Romagnolo	Forli-Cesena, Rimini, Ravenna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino di Parma e Piacenza	Parma, Piacenza	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Pollo Modenese	Parma, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino romagnolo	Forli-Cesena, Bologna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Oca Romagnola	Ravenna, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani

Tabella 2 – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

<b>RAZZE</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
<b>SUINI</b>		
Suino Nero di Parma	Parma	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini
<b>EQUINI</b>		

RAZZE	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
Cavallo appenninico	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Delta	Ferrara	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane

L'eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono, è garantita in base alla loro iscrizione ai Libri genealogici a livello nazionale e dagli Organismi di tenuta dei libri genealogici, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154", fermo restando che la zona di origine/zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari dei Programmi Genetici dei rispettivi Libri genealogici.

Il numero di UBA da riportare in domanda deve corrispondere ai coefficienti di conversione della tabella riportata al paragrafo 4.4. "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" delle "Disposizioni comuni" e al paragrafo 6 del presente bando.

Infine, si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

#### 4. Impegni

L'intervento SRA14, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

**I01** allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

**I02** dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

##### 4.1. Specifiche agli impegni

L'intervento SRA 14 ha impegni con durata quinquennale.

Con riferimento all'impegno **I02** si specifica che all'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno. Si specifica inoltre che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il

supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootecnica effettuata dai beneficiari agli Organismi di tutela della razza, detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

#### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA14 sono indicate nella tabella seguente:

		N.		TEMATISMO	
				1	Zone di tutela naturalistica
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome		Aree a prevalente tutela naturalistica	2	Parchi e riserve naturali	
			3	Aree riequilibrio ecologico	
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
			5	Reti ecologiche	
			6	Rete Natura 2000	
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
			8	Oasi di protezione fauna	
			9	Aziende faunistico-venatorie	
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
			Aree caratterizzate da criticità ambientali		Aree a prevalente tutela paesaggistica
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto			
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)			
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua			
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei			
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano			
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura			
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque			
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO			
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI			
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile			

Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province	Fasce altimetriche	N.	TEMATISMO
		25	Montagna

#### 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" del paragrafo 4.4. delle "Disposizioni comuni" e riportata di seguito:

*Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA*

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 "Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari" del documento "Disposizioni comuni".

#### 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA 14 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per superfici/UBA aderenti ai seguenti interventi:

- SRA29 – ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020;
- SRA 30 - ACA 30 - Benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per UBA che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO):

- ES 1 - Eco - schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA14 possono essere accolte solo per UBA alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere (tipo di operazione 10.1.05), anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 392.000 euro.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA14 saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in altre aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
3. P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica;
4. P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.).
5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
6. Px2 Allevamento nelle zone di origine;
7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1;
8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti

La bassa consistenza degli allevamenti è assegnata qualora le UBA risultino inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
- 6 per gli equini
- 3 per gli ovini
- 8 per i suini
- 1 per i volatili

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione

<b>Priorità</b>		<b>Punteggio</b>
1.	P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;	10
2.	P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in Aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica.	6
3.	P05 Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica	6
4.	P06 Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.).	2
5.	Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);	30
6.	Px2 Allevamento nelle zone di origine;	16

Priorità		Punteggio
7.	Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1;	24
8.	Px4 Bassa consistenza degli allevamenti.	6
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in tabella a determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

In caso di punteggi ex equo, le domande saranno ordinate considerando nella caratteristica “Bassa consistenza degli allevamenti” il numero più alto di UBA presenti nell'azienda fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile. Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile si provvederà ad un ulteriore ordinamento in relazione alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

**10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con

quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero di AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 4 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

#### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 "Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 14 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

#### **12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.1. "Variazione di superfici" e dal paragrafo 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

### 13. **Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- delibera condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. "Variazione di superfici" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

### 14. **Condizionalità**

L'intervento SRA14 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA14 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno" delle "Disposizioni comuni".

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA14 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

#### **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE  
EMILIA-ROMAGNA 2023-27**

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

**INTERVENTO SRA15 – ACA15 – agricoltori custodi  
dell’agrobiodiversità**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA15 - ACA 15 – “Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità” (di seguito SRA15) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nell'attuale versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste risorse genetiche vegetali.

Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare aziendali.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA15 che prevede l'adozione di impegni a superficie e/o a piante isolate o in filare di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA15, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Imprenditori agricoli (Agricoltori singoli o associati);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

### **3. Condizioni di ammissibilità**

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008 e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021.

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008 e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.

C05 - le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.

#### **3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

L'intervento SRA15 è applicabile:

- su tutto il territorio regionale,
- su tutte le superfici agricole e limitatamente ad esemplari di colture arboree anche sulle tare.

Per le varietà di vite non iscritte al registro nazionale e regionale e non autorizzate alla produzione di vino commercializzabile sono ammissibili impianti già esistenti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati destinati esclusivamente al consumo familiare. Tali impianti non possono coesistere con impianti produttivi.

Le specie vegetali annuali e/o perenni oggetto dell'intervento SRA15, per essere ammissibili devono essere mantenute già dal primo anno di impegno e devono essere sempre corredate da idonea documentazione comprovante la loro corrispondenza alle varietà del Repertorio Volontario Regionale elencate nelle Tabelle da A) a P). Tale documentazione è condizione di ammissibilità sia per le varietà già presenti in azienda prima della presentazione della domanda di sostegno sia per le piante di nuovo impianto/seminate durante il corso di impegno.

La documentazione di seguito riportata, comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), deve essere allegata alla domanda di sostegno e deve essere conservata nella sede aziendale dichiarata in domanda:

- fattura di acquisto e bolla di accompagnamento del materiale (semi, piantine, marze ecc.) da utilizzare per la coltivazione. Tali documenti devono essere conformi alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse alla commercializzazione dei materiali vegetali come di seguito riportato:
  - D. Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 - attuazione dell'art. 11 della Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
  - per le piantine di colture perenni di fruttiferi: D. Lgs. n. 18 del 2 febbraio 2021;
  - per materiali di moltiplicazione vegetativa della vite: D. Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021;
  - per le colture orticole: D. Lgs. n. 18 del 2 febbraio 2021;
  - per le sementi: D. Lgs. n. 20 del 2 febbraio 2021.

Nella fattura dovrà essere riportato: l'identificazione del rivenditore (per es.: codice produttore/fornitore); la descrizione del prodotto oggetto di vendita (semi, piantine, marze, ecc. della varietà da utilizzare); la quantità acquistata (con l'unità di misura utilizzata). Tale documentazione infine dovrà riportare la varietà delle specie annuali e/o perenni acquistate.

In alternativa la documentazione comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), di cui sopra, può essere costituita:

- da una attestazione di conformità genetica. È ammessa una attestazione fornita da un centro di ricerca legalmente riconosciuto (Università e altri centri di ricerca) che certifichi che la totalità del materiale vegetale oggetto della domanda di sostegno (specie vegetali annuali e/o perenni) è geneticamente corrispondente alle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008. Tale attestazione dovrà riportare per ogni varietà la quantità (con l'unità di misura utilizzata) del materiale analizzato e le quantità di materiale a cui si riferisce l'attestazione. Per piante già coltivate in azienda l'attestazione di conformità genetica dovrà riportare i riferimenti catastali con l'esatta localizzazione delle piante e nel caso di piante annuali, l'anno solare di impianto/semina.
- Per la solo coltivazione della vite, la superficie è ammessa qualora il vitigno risulti iscritto allo Schedario Viticolo ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 8, a condizione che tale vitigno corrisponda ad una delle varietà riportate nella Tabella A) - Elenco varietà viticole ammesse per l'intervento SRA15.

Di seguito sono elencate le varietà viticole, frutticole, orticole e cerealicole di cui al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008.

#### **SPECIE VEGETALI DI COLTURE PERENNI - TABELLE DA A) a N).**

**Tabella A)** - Elenco varietà viticole ammesse per l'intervento SRA15

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a1	ALIONZAB.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E RAVENNA

<b>VITE</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
a2	ANGELA B. (TAVOLA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
a3	BERVEDINO B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a4	CANINANERAN.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E PIANURA DEL COMUNE DI FORLI'
a5	CENTESIMINO N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI FAENZA (RA)
a6	CORNACCHIAN.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNAE COMUNE DI FORLI'
a7	FAMOSO B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI RAVENNA E FORLI'
a8	FOGARINA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a9	LAMBRUSCO BARGHI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a10	LAMBRUSCO BENETTI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a11	LAMBRUSCO OLIVA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a12	LANZESAB.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
a13	MELARAB. (= LECCO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a14	NEGRETTO N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA E DI RAVENNA
a15	PELAGOS N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

<b>VITE</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
a16	RUGGINE B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI MODENA
a17	SANTA MARIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a18	SCARSAFOGLIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a19	SGAVETTA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a20	SPERGOLA B. (= BARBESINO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a21	TERMARINA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a22	TREBBIANINA B. (= TREBBIANO DI SPAGNA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a23	UVA DEL FANTINI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
a24	UVA DEL TUNDÉ N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a25	UVA TOSCA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a26	UVA VACCA (= MOSTOSA B.)	DETERMINAZIONE n° 3969/2015 (UVA VACCA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME MOSTOSA B.	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
a27	VERDEA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a28	VERNACCINA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI

<b>VITE</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
a29	VERUCCESE N. (= VERUCCHIESE)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a 30	ALBANELLA (=MARZEMINA BIANCA B.)	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA, FERRARA, BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'CESENA
a 31	MOLINELLI	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC)
a32	ALBANA NERA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NESSUN'AREA
a33	BELZAMINO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E COMUNE DI LUGO
a34	BERTINORA O ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME ROSSOLA	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
a35	BESGANO BIANCO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a36	BESGANO NERO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a37	BIANCHETTA DI BACEDASCO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a38	BIANCHETTA DI DIOLO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a39	BIONDELLO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI FORLI-CESENA E RIMINI
a40	BSOLLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
A41	LAMBRUSCO DI FIORANO (= LAMBRUSCO DEL PELLEGRINO N.)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a42	MALIGIA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'CESENA
a43	MALVASIA ODOROSISSIMA (=MALVASIA AROMATICADI PARMA)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
a44	PELLEGRINA	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a45	RUSSIOLA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
a46	TERMARINA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a47	CAVECIA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA,
a48	CAVAZZINA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINARI E MONTAGNA DELL'APPENNINO REGGIANO
a49	DURELLA DI COMPIANO	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINARI E MONTAGNA DEL CIRCONDARIO DI COMPIANO
a50	NEGRETТА	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DI VIANO (RE)
a51	TOSCA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DI VIANO
a52	UVA D'ORO BIANCA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a53	VERNACCIA DEL VIANDANTE	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BERTINORO (FC)
a54	SARAC	DETERMINAZIONE n. 23545/2023	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	VILLA PRATI DI BAGNACAVALLO (RA)

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
A55	VODORIN	DETERMINAZIONE n. 23545/2023	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI FERRARA E RAVENNA

**Tabella B)** - Elenco varietà frutticole di Albicocco ammesse per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: ALBICOCCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
b1	REALE DI IMOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 e n. 23546/2023	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
b2	TONDA DI TOSSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI IMOLA

**Tabella C)** - Elenco varietà frutticola di Albicocco nero ammesse per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: ALBICOCCO NERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
c1	ALBICOCCO NERO DEL PAPA DI RONTANA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI' CESENA

**Tabella D)** – Elenco varietà frutticole di Castagno per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: CASTAGNO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
d1	BIANCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNAE MODENA
d2	CARRARESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA E REGGIO EMILIA

<b>FRUTTIFERE: CASTAGNO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
d3	CEPPA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d4	LOIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENAE REGGIO EMILIA
d5	MARRONE DI CAMPORA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
d6	MASCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d7	MOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d8	PARTEGASSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015 (PERTEGASSA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DI PARMA E PIACENZA
d9	PASTINESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA
d10	PISTOLESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA
d11	RAGGIOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI' - CESENAE PIACENZA
d12	ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, REGGIO EMILIAE FORLI'-CESENA
d13	SALVANO	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA

**Tabella E) - Elenco varietà frutticole di Ciliegio dolce per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
e1	MORA DI VIGNOLA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
e2	CORNIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

<b>FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
e3	PAVESI	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)
e4	MORA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MORA	PIANURADELLA PROVINCIA DI PIACENZA
e5	GIAMBELLA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON SINONIMO ACCERTATO CIAMBELLANA	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMAE PIACENZA
e6	FLAMENGO	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA (PC)

**Tabella F) - Elenco varietà frutticola di Ciliegio acido per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: CILIEGIO ACIDO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
fl	AMARENA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA (PC)

**Tabella G) - Elenco varietà frutticole di Melo per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: MELO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
g1	ABBONDANZA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g2	AZZAROLA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

<b>FRUTTIFERE: MELO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
g3	CALERA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g4	CAMPANINO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA, FERRARA
g5	CAVICCHIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI MODENA E PARMA
g6	CUCUMERO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
g7	DECIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
g8	DURELLO	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g9	DURELLO DI FERRARA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
g10	DURELLO DI FORLÌ	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA
g11	FERRO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 MELA FERRO e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g12	LAVINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
g13	MUSA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLÌ CESENA
g14	MUSO DI BUE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLÌ-CESE, E MODENA
g15	MUSONA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g16	PESCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (MELAPESCA) e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g17	PUPPINO	DETERMINAZIONE n° 13829 del 31/12/2009 (POPPINA) e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g18	ROSA ROMANA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI REGGIO EMILIA E BOLOGNA
g19	RUSTAIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PIACENZA E PARMA

FRUTTIFERE: MELO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
g20E	SERIANA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
g21	VERDONE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
g22	MELA RUGGINOSA	DETERMINAZIONE n° 19306/2022 e di rettifica n° 20451/2022 (sinonimo accertato Mela Ruggine)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	APPENNINO TOSCO-EMILIANO, ROMAGNOLO E BOLOGNESE

**Tabella H) -** Elenco varietà frutticola di Melograno per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: MELOGRANO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
h1	GROSSA DI FAENZA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E BRISIGHELLA

**Tabella I) -** Elenco varietà frutticole di Olivo per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: OLIVO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
I1	CAPOLGA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I2	CARBUNCION DI CARPINETA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I3	COLOMBINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I4	CORTIGIANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
I5	GHIACCIOLO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I6	GRAPPUDA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

<b>FRUTTIFERE: OLIVO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
17	ORFANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
18	QUARANTOLETO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI DOVADOLA
19	ROSSINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
110	SELVATICO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI'CESENA
111	BIANELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
112	FARNETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
113	FIORANO 1	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
114	MONTEBUDELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
115	MONTECALVO 2	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
116	MONTECALVO 3	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI MONTECALVO (BO)
117	MONTECAPRA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
118	MONTELOCCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
119	MONTERICCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
120	OLIVETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
121	CAPOLGA DI SAN LEO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI SAN LEO
122	ANCOGNANO 3	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NESSUN'AREA
123	CAMPIGLIO	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	AREA CAMPIGLIO E VIGNOLESE

<b>FRUTTIFERE: OLIVO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
124	MONTEGIBBIO DOGATI	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTEGIBBIO, SASSUOLO, NIRANO
125	PIEVE DI CUSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NOCETO, PIEVE DI CUSIGNANO (PR)
126	RUGINELLI	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	VAL CENO (PR)
127	VERNASCA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI VERNASCA

**Tabella L) - Elenco varietà frutticole di Pero per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: PERO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
L1	ANGELICA	DETERMINAZIONE n° 16102/2011(PERA ANGELICA) e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA- ROMAGNA
L2	AVALLO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L3	BIANCHETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L4	BIANCHINO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L5	BUTIRRA ESTIVA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURAE COLLINADELLE PROVINCE DI PARMA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA
L6	BUTIRRA RUGGINE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
L7	CARLETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI PARMAE PIACENZA

<b>FRUTTIFERE: PERO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
L8	CIPOLLA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMAE PIACENZA
L9	COCOMERINA PRECOCE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA PRECOCE) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L10	COCOMERINA D'INVERNO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA D'INVERNO) e n° 20459/2022 (COCOMERINA TARDIVA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L11	COLAR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMAE PIACENZA
L12	COVATE	DETERMINAZIONE n°. 16102/2011 (PERA COVATE) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L13	DUCALE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMAE COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L14	EUGENIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNAE DI MODENA
L15	FARINACCIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEI COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO
L16	GIUGNO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO GIUGNO) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L17	LIMONE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA. E PROVINCIA DI PARMA
L18	MORADI FAENZA	DETERMINAZIONE 14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L19	NOBILE	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMAE PROVINCIA REGGIO EMILIA

<b>FRUTTIFERE: PERO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
L20	PAVIA O SIOR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022 (PAVIA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMAE PROVINCIA DI PIACENZA
L21	RAMPINO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO RAMPINO) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI' CESENAE FERRARA
L22	RUGGINE D'AUTUNNO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	ZONACOLLINARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L23	SAN GIOVANNI	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO DI SAN GIOVANNI) e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L24	SBURDACION	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA E DI PARMA
L25	SCIPIONA	DETERMINAZIONE n°14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L26	SPALER	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CARPINETI
L27	VIRGOLOSA	DETERMINAZIONE n°16102/2011 (PERA VIRGOLOSA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L28	VOLPINA	DETERMINAZIONE n°14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L29	PERA MOSCATELLA	DETERMINAZIONE n° 19306/2022 e di rettifica n° 20451/2022 (SINONIMO ACCERTATO MOSCATELLA)	NON INSCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Tabella M) - Elenco varietà frutticole di Pesco per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: PESCO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
m1	BELLA DI CESENA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m2	BUCO INCAVATO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m3	PESCA CAROTA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 (CAROTA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m4	PESCANOCE SPICCAGNOLA DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (PESCA NOCE COTOGNA SPICCAGNOLA DI ROMAGNA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, RIMINI, FORLÌ - CESENA, RAVENNA
m5	ROSSA DI TRENTI	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENAE BOLOGNACOMUNI DI MASSALOMBARDAE FAENZA
m6	TARDIVA DI MASSA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 (TARDIVA DI MASSALOMBARDA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
m7	VALERIA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m8	SANT'ANNA BALDUCCI	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m9	SANGUIGNA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA

**Tabella N) - Elenco varietà frutticole di Susino per l'intervento SRA15**

<b>FRUTTIFERE: SUSINO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
n1	OCCHIO DI PERNICE	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, FORLÌ - CESENA
n2	VACAZA ZABEO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (VACAZA ZABEO)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON IL SINONIMO ACCERTATO "GIANT-FAVORITA DEL SULTANO"	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA

FRUTTIFERE: SUSINO				
n3	ZUCHELLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

**SPECIE VEGETALI DI COLTURE ANNUALI - TABELLE DA O) a P).**

**Tabella O) - Elenco varietà di orticole per l'intervento SRA15**

Cod. coltura		VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
o1	CIPOLLA	CIPOLLA BORETTANA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PROVINCE DI PARMA E REGGIO EMILIA
o2	POMODORO	POMODORO RICCIO GROSSO	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o3		POMODORO RICCIO DI PARMA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o4		POMODORO LADINO DI PANNOCCHIA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o19		POMODORO TONDO DA SERBO DI VILLA GHIGI	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	COMUNE DI BOLOGNA
o20		POMODORO POMÈ (POMODORO DA APPENDERE)	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	PROVINCE DI RAVENNA E FORLÌ-CESENA
o21		POMODORO INVERNALE DI BISERNO	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
o5	ZUCCA	ZUCCADAMOSTARDA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURADELLA PROVINCIA DI PARMA
o6		ZUCCA CAPPELLO DAPRETE A SEMI BEIGE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n° 1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o7		ZUCCACAPPELLO DAPRETE A SEMI BIANCHI	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n° 1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o8		ZUCCAVERDE DI BAGNOLO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
o9	ANGURIA	ANGURIA DAMOSTARDA (ACCESSIONE 1)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI BEIGE)	NESSUNAAREA
o10		ANGURIA DAMOSTARDA (ACCESSIONE 2)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI ROSSI)	NESSUNAAREA
o11		ANGURIAS. VITTORIA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PIANURADEI COMUNI DI SANTA VITTORIA E NOVELLARA
o22		COCOMERO LUNGA ROMAGNOLA DA MARMELLATA	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	PROVINCIA DI FERRARA E PIANURA DELLE PROVINCE DI RAVENNA E FORLÌ - CESENA

Cod. coltura	VARIETA'		NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
o12	MELONE	MELONE BANANA DI LENTIGIONE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (BANANA DI LENTIGIONE)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o13		MELONE BANANA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o14		MELONE ROSPA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o15		MELONE RETINO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (RAMPARINO)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o23		MELONE RAMPICHINO	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	PIANURA DELLE PROVINCE DI RAVENNA E FORLÌ-CESENA
o16	CARDO	CARDO DI BOLOGNA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURADELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
o17		CARDO GIGANTE DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ-CESENA
o18	CARCIOFO	CARCIOFO MORETTO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012	COMUNI DI BRISIGHELLA E FAENZA

**Tabella P) -** Elenco varietà di Cereali per l'intervento SRA15

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
p1	GRANO AUTONOMIA B	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA E COLLINADELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
p2	GRANO DEL MIRACOLO	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	NESSUNA AREA
p3	GRANO INALETTABILE	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p4	GRANO TERMINILLO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COLLINA E MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p5	GRANO VIRGILIO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p6	ORZO LEONESSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p7	MAIS DI SANTA SOFIA ROMUALDI	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COMUNI DI SAN MARTINO E CAMPIGNA (FC)
p8	BIANCHELLA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NESSUNA AREA
p9	CALBIGIA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E COMUNE DI FAENZA

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
p10	CALBIGIA ROSSA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	PROVINCE DI FORLÌ-CESENA, COMUNE DI FAENZA
p11	MAIS DA SCOPPIO DI CASOLA VALSENIO (MAIS DA POP CORN DI "CASOLA VALSENIO")	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	CASOLA VALSENIO (RAVENNA)
p12	MAIS DA POLENTA ROSSO DI RASORA	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	COLLINA E MONTAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA
p13	MAIS DA POLENTA PRINCIPE DI SCAVOLINO MAIS DEL PRINCIPE DI SCAVOLINO	DETERMINAZIONE n° 23545/2023	PROVINCIA DI RIMINI E COMUNE DI VERGHERETO (FC).

Le superfici oggetto dell'intervento SRA15 per essere ammissibili:

- devono essere identificate nel piano colturale grafico. Qualora le localizzazioni non possano essere desunte dal piano colturale grafico, l'esatta localizzazione dovrà essere rappresentata su una planimetria catastale aziendale allegata alla domanda di sostegno. Gli appezzamenti sono definiti come una superficie agricola senza soluzione di continuità coltivata con una sola delle colture di cui alle Tabelle da A) a P). Ogni appezzamento oggetto di impegno dovrà essere delimitato ed univocamente identificato con un codice numerico e il codice di coltura riportato dalle Tabelle da A) a P);
- devono essere coltivate con le varietà di cui alle Tabelle da A) a P);
- qualora coltivate con le colture perenni;
  - in conformità al par. 4.3 "*Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi*" di cui alle "*Disposizioni comuni*", devono permanere fisse come da concessione per l'intera durata di impegno;
  - non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con altre varietà della stessa specie non distinguibili morfologicamente;
- qualora coltivate con le colture annuali, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con la stessa specie e devono essere coltivate in purezza.

Non sono ammissibili all'intervento SRA15 le superfici, coltivate con le varietà di vite di cui alla Tabella A), oggetto di contributi con i programmi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM Vino per l'intero periodo vincolativo OCM, né sono cumulabili i sostegni durante il periodo quinquennale di impegno.

Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2045 le superfici vitate per la produzione di uva da vino possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti destinati a scopo di sperimentazione o destinati al consumo familiare.

Gli impianti esenti dal suddetto sistema di autorizzazioni devono rispettare le condizioni previste dalla delibera di Giunta regionale n. 746/2016.

Se la superficie vitata di cui si chiede il sostegno finanziario con il presente bando non è registrata nello schedario viticolo regionale, al momento della presentazione della domanda il richiedente provvede a iscriverla allegando alla domanda di sostegno copia della comunicazione obbligatoria resa ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 746/2016 e della Determinazione n. 10971 del 08/07/2016.

Ai fini della coltivazione per la produzione di uva da vino le varietà di vite devono essere iscritte sia al Registro nazionale delle varietà di vite sia all'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi della Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **4. Impegni**

L'intervento SRA15 prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- I01** Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno.
- I02** Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni o, nel caso di piante isolate, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano.
- I03** Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano.
- I04** Nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari è necessario mantenere una fascia di rispetto dell'ampiezza minima di 2 metri o almeno pari alla proiezione ortogonale della chioma sulla superficie.
- I05** Nel caso di specie arboree isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno.
- I06** Il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite.

##### **4.1. Specifiche agli impegni**

Con riferimento all'impegno **I03** si specifica che:

- a. le superfici oggetto d'impegno (SOI) possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi durante l'arco del quinquennio, a condizione la rotazione sia desumibile dal Piano Colturale Grafico per ogni anno di impegno. In alternativa il beneficiario si impegna affinché sulla planimetria catastale aziendale di cui al paragrafo 3.1. del presente bando, sia riportato per ogni anno del quinquennio l'esatta localizzazione delle superfici e le varietà che s'intendono coltivare su ogni appezzamento;
- b. gli appezzamenti localizzati possono variare la loro posizione, a partire dal secondo anno di impegno, fermo restando il mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura, determinate in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione;

- c. la variazione degli appezzamenti può essere ammessa una sola volta per anno di impegno rispetto a quanto riportato con la planimetria catastale aziendale con l'esatta localizzazione degli appezzamenti presentata con la domanda di sostegno;
- d. qualora le variazioni degli appezzamenti non siano desumibili dal Piano Colturale Grafico, i beneficiari si impegnano a comunicare le superfici variate oggetto di impegno, su una planimetria catastale aziendale, agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio, entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento, pena la non ammissibilità al pagamento della SOI variata;
- e. i beneficiari si impegnano ad effettuare la rotazione delle colture annuali escludendo il ristoppio. Pertanto, nell'anno precedente l'inizio di impegno non dovranno essere stati praticati cicli colturali della stessa specie.

Con riferimento all'impegno **I04** si specifica che:

- a. i beneficiari si impegnano a mantenere/ripristinare una fascia di rispetto inerbita spontanea o seminata, anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio;
- b. per la fascia di rispetto non è ammessa assenza di cotico erboso;
- c. è ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti;
- d. in nessun caso il cotico erboso deve essere danneggiato, ad eccezione di cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.);
- e. qualora le cause naturali di cui al punto d. pregiudichino permanentemente l'inerbimento, devono essere comunicate agli Ambiti dei Settori Agricoltura caccia e pesca competenti per l'istruttoria da parte del beneficiario;
- f. la fascia di rispetto costituisce superficie oggetto di impegno per gli alberi isolati e/o in filare.

Con riferimento all'impegno **I06** si specifica che il beneficiario si impegna alla tenuta del registro delle operazioni tecniche, attraverso la compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 al presente bando. Tali schede dovranno essere:

- sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico;
- datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno;
- conservate durante tutto il periodo quinquennale di impegno.

Pertanto, per ogni anno di impegno il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 del presente bando di uno specifico anno solare. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

Il beneficiario altresì si impegna ad utilizzare per la coltivazione delle varietà di cui alle Tabelle da A) a P), materiali vegetali di propagazione, piantine e sementi conformemente alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse all'autoproduzione di tali materiali vegetali, per ortive, piante da frutto e per vite, di seguito riportate:

- Art. 2 comma 5 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3;
- Determina del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2119 del 27/02/2012;
- Per la vite: D. Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021 all'art. 26.

### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste

per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA15 sono indicate nella tabella seguente.

		N.	TEMATISMO	
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
			2	Parchi e riserve naturali
			3	Aree riequilibrio ecologico
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
			5	Reti ecologiche
			6	Rete Natura 2000
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
			8	Oasi di protezione fauna
			9	Aziende faunistico-venatorie
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

			N.	TEMATISMO
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Montagna

## 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- 600 euro/ha per le colture annuali;
- 900 euro/ha per le colture perenni.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA15 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA15 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA29 - ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA15 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO):

- ES 2 - Eco - schema 2 Inerbimento delle colture arboree, escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;
- ES 3 - Eco - schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico, escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;
- ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;

Si specifica che le superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare oggetto dell'intervento SRA 15, sono escluse dalla cumulabilità con ECO 2, ECO 3 ECO 5.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA15 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 8.501,25 euro.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA15 saranno applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziarie del bando.

### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

- 1. P01** - Aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione;
- 2. P03** - Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in Rete Natura 2000;
- 3. P03** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
- 4. P04** - Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (aziende ubicate in aree a prevalente tutela idrologica).
- 5.** Coltivazione in aree montane.
- 6.** Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

**Tabella A** - valori numerici di priorità distinti per criteri di selezione

Priorità		Punteggio
1.	<b>P01</b> aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione;	<b>30</b>
2.	<b>P03</b> - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in Rete Natura 2000;	<b>20</b>
3.	<b>P03</b> Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica	<b>12</b>
4.	<b>P04</b> - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (aziende ubicate in aree a prevalente tutela idrologica).	<b>2</b>
5.	Coltivazione in aree montane	<b>36</b>
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi, assegnabile ad ogni priorità, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

**Tabella B** – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di principio di selezione
	a	b	$c = b \times a$
Principio di selezione 1.	30	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	20	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	12	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4.	2	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	36	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E

Totale punteggio =A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

### Differenziazione delle posizioni ex-aequo.

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6., in caso di ex aequo.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

## **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b. all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c. a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d. all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e. a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 4 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno, ad eccezione:

- di quanto disposto al par. 4.1. al presente bando con specifico riferimento all'impegno **I03** per quanto attiene alla rotazione delle superfici;
- dei casi previsti al paragrafo 4.6 "Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno" delle "Disposizioni comuni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili allo SRA15 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili incrementi delle superfici oggetto di impegno. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- delibera condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. "Variazione di superfici" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA15 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA15 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA15 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

### **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;

- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA15 – ACA15 – agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

### ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 03)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01 /\_\_**

**Sede aziendale di tenuta delle schede:**

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>					

ANNO D’IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

RESP. AZIENDALE \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI APPEZZAMENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO SRA15;
- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2 - SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI;
- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 3 – MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO DI PIANTE DELLE PIANTE DI COLTURE PERENNI ISOLATE O IN FILARE; MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.



SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2  
 SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI (da compilare esclusivamente per materiali relativi a CV oggetto dell'intervento SRA15  
 Magazzino sito nel Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ ANNO DI IMPIEGNO \_\_\_\_\_

CARICO MATERIALI DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (Acquisto e/o autoproduzione)							SCARICO MATERIALI IMPIEGATI			
DATA gg/mm	Descrizione del materiale* (e coltura) presente in magazzino	Acquisto/ autoproduzione **	Quantità: unità di misura	Quantità: quantità complessiva	Codice produttore / fornitore	Attestazione genetica/N. Cartellino/N. pass.to/N. etichetta/Doc. Commer.c./ n° lotto (per le semi)	DATA DI IMPIEGO gg/mm	Unità di misura della quantità dei materiali utilizzati	Quantità impiegata	Cod. numerico appezzamento oggetto di impiego dei materiali ***
1										
2										
3										
4										

\*Indicare il materiale presente in magazzino: marze, semi, piantine ecc.

\*\*Riportare "Acquisto" nel caso di materiali acquistati o "Autoproduzione" nel caso di materiali autoprodotti.

\*\*\*Riportare un codice numerico di appezzamento di cui alla scheda di registrazione n. 1.





Cofinanziato  
dall'Unione europea



## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

**INTERVENTO SRA26 – ACA26 – ritiro dei seminativi dalla produzione**

**Azione 1 “Ambienti per la flora e la fauna selvatica”**

**Azione 2 “Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed  
ecologico”**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del ventennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA 26 – ACA 26 “Ritiro seminativi dalla produzione” (di seguito indicato come SRA26) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nell'attuale versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a venti anni. L'applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche ed è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure previste dal Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021 e nelle altre aree protette.

La natura fortemente ambientale dell'intervento fa sì che questo agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF), della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive a tutela della biodiversità.

La finalità dell'intervento, correlata principalmente alla tutela della fauna e flora selvatiche, fa sì che esso contribuisca al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Nonostante la sua caratterizzazione principale volta a preservare la biodiversità, il divieto al ricorso della chimica (in particolare prodotti fitosanitari e diserbanti) previsto dall'intervento fa sì che contribuisca inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali (con riguardo alla tutela della qualità delle acque). Infine, poiché prevede modalità di gestione del suolo specifiche (come, ad esempio la gestione di prati umidi), concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in riguardo all'immagazzinamento del carbonio.

Le superfici a seminativo ritirate possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

L'intervento “Ritiro seminativi dalla produzione” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l'intero periodo ventennale di impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 26 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti,

compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA26 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Imprenditori agricoli (Agricoltori singoli o associati);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell’Anagrafe delle Aziende agricole.

## **3. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire dell’aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

L’intervento SRA 26 prevede le seguenti due Azioni a cui le superfici devono risultare conformi, per poter usufruire dell’aiuto:

Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell’anno solare;
- Complessi macchia radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive;

Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un’unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

### ***Altri Criteri di ammissibilità***

Come disposto dal PSP e dal CoPSR 2023-2027 per gli “Altri Criteri di ammissibilità” devono essere rispettati i seguenti requisiti per l’intero periodo ventennale di impegno:

C04. Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d’uso. Il periodo di vigenza del diritto reale di godimento relativo alle superfici può essere inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per tutto il periodo di impegno;

- C05. Possono usufruire dell'aiuto per l'intervento le superfici agricole allo stato di seminativo in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno da non oltre cinque anni e che non siano state rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno.
- C06. Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione corrispondenti a quelle individuate nella tabella B).
- C07. Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta all'attuazione dell'intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.
- C08. Sono ammesse le superfici che corrispondono alle caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali di cui alla tabella A).

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Azione	Caratteristiche Area		
Tutte le tipologie ambientali delle Azioni 1) e 2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; l'estensione minima può essere raggiunta anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
1) Prati umidi	<p><u>Superficie in sommersione:</u> presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua. Il periodo è prolungabile fino al mese di novembre, sulla base delle specificità regionali. In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica per le sommersioni delle tipologie ambientali è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.</p>	<p><u>Isolotti/dossi</u> isolotti/dossi di almeno 50 mq e non superiori a 500 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità) <u>Sponde</u> sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti, pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Piante arboree/arbustive autoctone</u> presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate nelle specificità regionali di cui alla tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
1) Complessi macchia-radura	<p><u>Macchia:</u> formazioni vegetali arboree/arbustive polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive delle specie elencate nelle specificità regionali di cui di cui alla tabella B), su almeno il 30% (*) della superficie interessata dalla tipologia ambientale, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. È consentita la presenza di piante isolate. Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 (*) piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. Le Regioni con territori interessati dalla presenza di orso bruno, individuano le specie</p>	<p><u>Radura:</u> prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale. Su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata dalla tipologia ambientale (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>

Azione	Caratteristiche Area		
	arboree ed arbustive che ne favoriscono l'alimentazione; tali specie devono essere presenti numericamente almeno per il 50% del numero minimo previsto. In Regione Emilia-Romagna l'orso bruno non è presente.		
2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> estensione minima: 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale	<u>Altri elementi:</u> in pianura, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; In collina e montagna, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate nelle specificità regionali di cui alla tabella B)	L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. Di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. Di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli tutelati dalle Leggi nazionali e/o regionali, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata dalla tipologia ambientale.

(\*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

Tabella B) "Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l'intervento"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).			
(**) Solo se già presenti.			
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;			
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.			
SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
“*” Solo se già presenti.			
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai ( <i>Cytisus scoparius</i> );			
- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai ( <i>Cytisus scoparius</i> ).			

Tali superfici, qualora prevedano l'adesione alle tipologie ambientali Prati umidi con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi con le passate programmazioni possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente intervento.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

### 3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Si precisa che possono aderire al presente intervento SRA 26 le superfici a "seminativo" secondo le definizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e secondo le definizioni del Piano Strategico Nazionale (PSP) e le ulteriori normative nazionali vigenti di recepimento.

Il requisito dell'estensione minima interessata dall'intervento, che deve essere pari ad almeno 1 ettaro, può essere raggiunto anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue. Fermo restando il rispetto del requisito dell'estensione minima, le domande di sostegno possono riguardare anche parcelle non contigue di estensione inferiori all'ettaro.

Le domande di sostegno possono essere relative esclusivamente a superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni alla scadenza di impegno; pertanto, l'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell'elaborato, congiuntamente alla domanda di sostegno, è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno.

L'elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all'Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico e per ognuna delle quali devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le "schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite" che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale "prati umidi" di cui al paragrafo 4.1. "Specifiche agli impegni", da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;
- esclusivamente per l'Azione 1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le "caratteristiche dell'area" di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) presenti nella specifica tipologia ambientale. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nella Tabella B).

In particolare, nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni "prato umido" dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non

contiguo) e la relativa estensione. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 "Mantenimento isolotti dossi".

2. per i "complessi macchia radura":

2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;

2.2 per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, delle superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i "Complessi macchia-radura" provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno. L'estensione della proiezione ortogonale della chioma ricadente sulla superficie a radura può essere inclusa nel computo della percentuale minima di superficie a radura. Dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;

3. per gli "Ambienti variamente strutturati" dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" con riferimento all'Azione 2, il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A) dove si riportano invece le distanze da attribuire nel caso di nuove piantumazioni per il computo della relativa percentuale; di contro, per le piante già presenti nel periodo precedente di impegno, il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA 26 (1° gennaio 2024).

#### **4. Impegni**

L'intervento SRA26, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata ventennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione e del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

#### **Impegni Azione 1– Prati umidi**

- I01.** Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da novembre a marzo, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;
- I02.** Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;
- I03.** Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore all'ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso;
- I04.** Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le operazioni straordinarie di manutenzione di cui all'impegno I07, le manutenzioni ordinarie rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall'impegno I07. Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e posticipato al 15 ottobre sulla base dell'attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I05.** Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli;
- I06.** Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la disponibilità della superficie alla fase riproduttiva dell'avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature;

**107.** è obbligatoria l'effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, qualora risulti necessaria l'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:

- il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
- l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
- la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:

- la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Autorità di gestione;
- la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre. Il termine ultimo per l'effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il riallagamento entro il 30 novembre, in relazione alla disponibilità idrica connessa ai cambiamenti climatici. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

#### **Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura**

**108.** Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura vegetale costituita:

- da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais;
- da formazioni vegetali arboree/arbustive poli-specifiche, cioè composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.

Le specie autoctone arboree arbustive sono quelle elencate in tabella B)

**109.** Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad esempio con esclusione della *Phacelia tanacetifolia*) composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose;

**110.** Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.

**111.** Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione;

#### **Impegni Azione 2**

**112.** Mantenimento di:

- in pianura, almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna
- in collina e montagna di:
  - a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;
  - b) alberi isolati/in gruppi o in filare;

**I13.** Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno;

#### **Impegni comuni alle Azioni 1 e 2**

**I14.** Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti;

**I15.** Divieti di spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;

**I16.** Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; è consentito per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l'intervento sia applicato da beneficiari detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine, ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni:

- densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l'attività di pascolamento sostituisce gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura;
- effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto;

**I17.** Non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

**I18.** Non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata all'azione;

**I19.** Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Azione 2 dove può essere sempre effettuato);

**I20.** Il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) deve essere effettuato mediante trappole. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo.

Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate;

**I21.** Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito;

**I22.** Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi;

- I23.** Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane;
- I24.** Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie;
- I25.** Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche;
- I26.** Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

Le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B).

- I27.** Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
- I28.** Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, entro il quarto anno di impegno. Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno;
- I29.** Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno inclusi gli eventuali periodi e carichi di pascolamento. È obbligatorio l'utilizzo di tecnologie elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall'Organismo di controllo.
- I30.** Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

#### **Altri obblighi**

I pagamenti sono accordati, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

O03 - L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art. 1, comma 5.

O04 - Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) n. 1143/2014 e D. Lgs. 230/2017

#### **4.1. Specifiche agli impegni**

**Con riferimento all'impegno I01 e I02**, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi, occorre dare comunicazione agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno I21 "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria" da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica attestata da parte del consorzio di bonifica e comunicata dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione delle percentuali e dei periodi di sommersione di disposta agli impegni I01 e I02, si specifica che tali riduzioni sono ammissibili:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento.
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti, e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01 e I02.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I03** si specifica che almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

**Con riferimento all'impegno I04** si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto, per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.

Per quanto riguarda la possibilità di anticipare il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione al 1° agosto e di posticipare la fine dell'esecuzione al 15 ottobre, si specifica che tale possibilità è ammissibile:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi

di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento;

- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti e comunque non oltre il 25 luglio.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01.

**Con riferimento all'impegno I06** si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti stabiliti dall'impegno I19, nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto, si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito. Per favorire una maggiore presenza e l'alimentazione dell'avifauna acquatica è altresì necessario che lo sfalcio/trinciatura dei dossi e degli isolotti sia effettuato nel periodo 10 agosto-30 settembre;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII;
- non possono far parte le aree oggetto di pascolamento.

**Con riferimento all'impegno I07** si specifica che la possibile posticipazione del termine ultimo per l'effettuazione dei lavori non oltre il 31 ottobre e con l'obbligo di riallagamento entro il 30 novembre, è ammissibile esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento). In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti e comunque non oltre il 25 luglio. Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dall'impegno I01.

**Con riferimento all'impegno I08** si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella B) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I08 e all'impegno I12** si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentita la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella A) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura

arboreo/arbustiva.

**Con riferimento all'impegno I11** si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità. Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

**Con riferimento all'impegno I09 e agli impegni dell'Azione 2** si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

**Con riferimento all'impegno I19** "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

**Con riferimento all'impegno I20** "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" dell'Azione 1 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura dell'Azione 1 e/o per la tipologia ambientale ambientamente strutturati dell'Azione 2 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro;
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, anche con particolare riferimento ai periodi di sospensione del trappolaggio. Si specifica che la sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario, dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021. Si specifica inoltre che la sospensione del trappolaggio, è ammissibile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità.
- le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

**Con riferimento all'impegno I26**, si specifica durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla

proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno I28** si specifica che per le superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere sempre eseguita a partire dal primo anno di impegno, ad eccezione delle eventuali nuove piantumazioni di alberi e/o arbusti per le quali la rimozione e lo smaltimento deve essere effettuato entro il quarto anno di impegno;

**Con riferimento all'impegno I29**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, il registro da tenere in applicazione dell'impegno I29, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA 26. I beneficiari dell'intervento SRA 26 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

**Con riferimento agli impegni I03, I04 e I07** si specifica che per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

Gli impegni dell'intervento SRA26 danno attuazione al Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

## **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA26 sono indicate nella tabella 1 seguente.

		N.	TEMATISMO		
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	
			2	Parchi e riserve naturali	
			3	Aree riequilibrio ecologico	
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
			5	Reti ecologiche	
			6	Rete Natura 2000	
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
			8	Oasi di protezione fauna	
			9	Aziende faunistico-venatorie	
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aree a prevalente tutela idrologica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
				12	Comuni a basso carico azoto
				13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
				14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
				15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
				16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
				17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
				18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
				19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
				20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
				21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di collina e montagna per la gestione di complessi macchia-radura 500 €/ettaro/anno.
- Azione 2 - **superfici di collina e montagna** per la gestione di ambienti variamente strutturati 500 €/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7. del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA26 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 26 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA26, solo per le superfici di pianura richieste per l'Azione 1, tipologia ambientale "Macchia radura", limitatamente all'estensione di superficie destinata a colture a perdere, non superiore al 10% della superficie a radura (vedi Tabella A) possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultino assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO): ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando, per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 211.200,00 euro.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica;
3. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;
4. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;
5. P03 maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi;
6. P03 maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

**Tabella A** - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione

Priorità	Punteggio
1. <b>P01</b> aziende ubicate in aree Rete natura 2000;	<b>56</b>
2. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica;	<b>22</b>
3. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;	<b>12</b>
4. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;	<b>6</b>
5. <b>P03</b> maggiore superficie aziendale con approcci collettivi	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, P02 e P03, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

**Tabella B** – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 1.	<b>56</b>	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	<b>22</b>	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	<b>12</b>	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4.	<b>6</b>	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	<b>4</b>	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E
Totale punteggio =A+B+C+D+E			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

*Differenziazione delle posizioni ex-aequo.*

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

## **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 4 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 "Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del ventennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 26 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del ventennio di impegno**

### **con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.**

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno su altre superfici. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.” e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- delibera condizionalità e s.m.i.
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

L'intervento SRA 26 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi

superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA26 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA 26 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

### **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA26 – ACA26  
– ritiro dei seminativi dalla produzione

### ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 26)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01 /\_\_**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>					

ANNO D'IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

RESP. AZIENDALE \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO I01 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO I02 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO I04 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO I05 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO I08 – MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. – IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIÒ AFFERMATO; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO I11 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11 Azione 2 - IMPEGNO I12 - MANTENIMENTO IN PIANURA DI ALMENO UNO STAGNO O LAGHETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE E DI ELEMENTI APPARTENENTI AD ALMENO UNA DELLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b). - MANTENIMENTO IN COLLINA E MONTAGNA DI ELEMENTI APPARTENENTI ALLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b)
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO I13. - Azione 2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. – IMPEGNO I14 - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO I16 - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO I21 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO I22 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO I23 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. – IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO I26 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO I27 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO I28 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. IMPEGNO I07 PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.









































SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE. IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGistrate NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numero dello stagno e/o laghetto ***	Azione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO 125 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevare	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
				OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_









**Note alla compilazione delle schede****DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

**SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

**SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

Bandi unici regionali (SRA 14, SRA15 e SRA 26) con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2024 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Settore Agricoltura, caccia e pesca.

Responsabile di procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sedi Uffici
<b>Donata Merli</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.PR@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.PR@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA  Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
<b>Francesco Rozzi</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.MO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.MO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA  Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 MODENA
<b>Anna Bagni</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.BO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.BO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA  Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
<b>Carlo Castagnoli</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.BO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.BO@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
<b>Rita Valleri</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLÌ - CESENA RAVENNA e RIMINI Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLÌ - CESENA
<b>Claudia Casetti</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLÌ - CESENA RAVENNA e RIMINI Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI
<b>Riccardo Balzani</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLÌ - CESENA RAVENNA e RIMINI Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI
<b>Guido Carli</b>	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLÌ - CESENA RAVENNA e RIMINI Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: <a href="mailto:STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it">STACP.FC@postacert.Regione Emilia-Romagna.it</a>	Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI

